



COMUNE DI ALBIANO D'IVREA

Copia

UFFICIO AMMINISTRATIVO/TRIBUTI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 10 DEL 10/08/2026

REVOCA IN AUTOTUTELA, AI SENSI DELL'ART. 21-QUINQUIES DELLA L. 241/1990, DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE — CIG BC8BE25EC8 — A SEGUITO DELLA SOPRAVVENUTA ENTRATA IN VIGORE DEL D.L. 7 AGOSTO 2026, N. 144.

L'anno duemilaventisei addì dieci del mese di agosto nel suo ufficio il Responsabile del Servizio ha assunto la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione n. 9 del 27/07/2026 questo Comune ha indetto una procedura negoziata ai sensi dell'art. 187, comma 1 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie, pubblicata in data 28 luglio 2026;
- alla data di adozione del presente provvedimento non sono pervenute offerte da parte di operatori economici e non è stata adottata alcuna proposta di aggiudicazione;
- in data 7 agosto 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (Serie Generale n. 182) il Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144, recante «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», entrato in vigore l'8 agosto 2026;
- l'art. 25 del D.L. 144/2026 ha integralmente riscritto i commi da 2-bis a 2-undecies dell'art. 2 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225, introducendo una disciplina organica della riscossione coattiva locale incentrata sull'affidamento alla società AMCO – Asset Management Company S.p.A.;

RILEVATO che:

- il nuovo comma 2-ter dell'art. 2 del D.L. 193/2016, come novellato dall'art. 25 del D.L. 144/2026, stabilisce che per gli enti locali il cui tasso di smaltimento dei residui attivi, calcolato secondo i criteri ivi indicati, risulti inferiore alla soglia del 35%, l'affidamento ad AMCO del servizio di riscossione coattiva è obbligatorio;
- il nuovo comma 2-sexies del medesimo art. 2 prevede testualmente che «L'eventuale contratto di servizio con soggetti diversi dalla società AMCO in presenza delle condizioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater è nullo»;
- dai dati dei rendiconti acquisiti dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) per l'ultimo triennio, il tasso di smaltimento dei residui attivi di questo Comune, calcolato ai sensi del comma 2-ter, risulta inferiore alla soglia del 35%, integrando pienamente la condizione sostanziale ivi prevista;
- la nullità comminata dal comma 2-sexies colpisce il contratto di servizio concluso in presenza della condizione di cui al comma 2-ter, a prescindere dall'adozione del decreto ministeriale di individuazione degli enti obbligati, attenendo quest'ultimo al solo profilo procedimentale del dies a quo per la delibera di affidamento;

CONSIDERATO che:

- l'art. 21-quinquies, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241, dispone che il provvedimento amministrativo può essere revocato per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della sua adozione;
- la sopravvenienza normativa costituita dal D.L. 144/2026 integra un mutamento del quadro giuridico di riferimento che incide direttamente sulla validità del contratto che questo Comune andrebbe a stipulare all'esito della procedura negoziata indetta, rendendo l'atto di indizione non più rispondente all'interesse pubblico;
- l'interesse pubblico alla revoca è concreto e attuale, consistendo nell'esigenza di evitare: (a) la stipula di un contratto affetto da nullità ex lege; (b) la conseguente esposizione dell'ente a responsabilità erariale per l'esecuzione di prestazioni in forza di contratto nullo; (c) un inutile dispendio di risorse pubbliche per il completamento di una procedura il cui esito sarebbe giuridicamente improduttivo di effetti validi;
- per costante giurisprudenza amministrativa, la revoca degli atti di gara prima dell'aggiudicazione definitiva costituisce un semplice atto di ritiro che non richiede la comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, non essendo configurabile in capo ai potenziali concorrenti alcun affidamento qualificato meritevole di tutela;
- nel caso di specie, non essendo pervenuta alcuna offerta, non sussiste neppure in astratto una posizione giuridica soggettiva incisa dal provvedimento di revoca, con conseguente

insussistenza dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/1990 e dell'obbligo di indennizzo ex art. 21-quinquies, comma 1-bis, della medesima legge;

VISTI:

- l'art. 21-quinquies della L. 7 agosto 1990, n. 241;
- l'art. 25 del D.L. 7 agosto 2026, n. 144;
- l'art. 2, commi 2-bis e seguenti, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, come novellato dal D.L. 144/2026;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di revocare, per le ragioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, la determinazione n. 9 del 27/07/2026 con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie ed extratributarie (CIG BC8BERE25EC8), pubblicata in data 28 luglio 2026;

Di dare atto che la presente revoca è adottata ai sensi dell'art. 21-quinquies della L. 241/1990 per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, consistenti nel mutamento del quadro normativo di riferimento ad opera dell'art. 25 del D.L. 144/2026, che — ricorrendo per questo Comune la condizione di obbligatorietà di cui al comma 2-ter del novellato art. 2 del D.L. 193/2016 — commina la nullità del contratto di servizio con soggetti diversi da AMCO, rendendo la prosecuzione della procedura contraria all'interesse pubblico alla corretta, valida ed efficiente gestione del servizio;

Di dare atto che, non essendo pervenuta alcuna offerta e non essendo stata adottata alcuna proposta di aggiudicazione, non sussistono posizioni di affidamento qualificato in capo a operatori economici, né obblighi di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990, né obblighi di indennizzo ex art. 21-quinquies, comma 1-bis, L. 241/1990;

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo pretorio on line e nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale del Comune;

Di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Stefania MAROVINO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Albiano d'Ivrea, 11/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO
(F.to Alberto FRANZIN)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Albiano d'Ivrea,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maria Elena CIGNETTI)

=====